

ORIENTAMENTO PER GLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente documento è disponibile sul sito Internet all'indirizzo:
www.elengroup.com

PREMESSA

L'attuale Consiglio di Amministrazione della Società ("il Consiglio"), eletto con delibera dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2018 per gli esercizi 2018-2020, scade con la approvazione del bilancio di esercizio 2020 e, pertanto, la assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sarà chiamata ad eleggere il nuovo organo amministrativo.

Pertanto in ottemperanza ai principi (XIII-XIV) alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana s.p.a. ("il Codice"), in vista del rinnovo degli organi sociali, il Consiglio, previo parere del Comitato per le Nomine, tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione sulla dimensione, composizione e concreto funzionamento dell'organo amministrativo e della politica di composizione degli organi sociali adottata dalla Società, ha elaborato il proprio orientamento sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo ("l'Orientamento"), da sottoporre agli azionisti in vista dell'assemblea di rinnovo.

L'orientamento, di seguito riportato, viene pubblicato sul sito della Società a far data dal 5 marzo 2021.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio uscente (*i*) con l'obiettivo di fornire indicazioni sulla composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale (in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere), avendo riguardo alle caratteristiche e agli obiettivi della Società e alla politica di composizione adottata, e (*ii*) affinché le liste di candidati siano composte da soggetti adeguati alle responsabilità che andranno ad assumere.

Ai fini della osservanza delle previsioni del Codice e segnatamente della Raccomandazione n. 23 a coloro che presentino una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere è richiesto di fornire, nella documentazione per il deposito della lista stessa, adeguata informativa circa la sua rispondenza all'Orientamento anche con riferimento ai criteri di diversità e di indicare il candidato alla carica di Presidente del Consiglio, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate dallo Statuto e dalla legge.

2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 19 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero.

Si ritiene che le soglie numeriche dei componenti consentano un sufficiente margine di elasticità per le dovute valutazioni sulla congruità del numero dei componenti, in ordine:

- alle esigenze della Società e del gruppo industriale di cui essa è a capo ("il Gruppo"), avuto riguardo in particolare alla dimensione, alla complessità e alle prospettive del *business* presidiato nonché, ove presente, al ruolo di direzione e controllo delle attività in cui il Gruppo opera;
- all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti affinché essi possano più agevolmente intrattenersi nelle discussioni connesse con i punti all'ordine del giorno;
- all'esigenza di costituire al suo interno i comitati endoconsiliari ritenuti opportuni.

Il Consiglio uscente è composto di sei consiglieri.

Il processo di autovalutazione ha ritenuto la consistenza numerica dei componenti congrua ed idonea a soddisfare le esigenze sopra rappresentate.

Il Consiglio ritiene però che sulla base delle crescenti attività di competenza dei comitati endoconsiliari e tenuto conto dell'impegno che in tempi come quelli attuali viene richiesto ai

consiglieri esecutivi sia opportuno cogliere l'occasione del rinnovo per incrementare di una unità la compagine consiliare.

Pertanto il Consiglio ritiene adeguato il numero di sette consiglieri.

3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA

La composizione deve tenere conto delle esigenze della Società e del Gruppo, attuali e prospettiche. Nel Consiglio della Società si auspica che siano presenti soggetti:

1) *pienamente consapevoli dei compiti e responsabilità inerenti la carica e dei poteri e obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere.*

2) *dotati di competenze e professionalità, diversificate, adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Società, dovendosi considerare, al riguardo, sia le conoscenze teoriche acquisite nel corso del relativo percorso di formazione sia l'esperienza pratica maturata.*

A tal fine il Consiglio ha ritenuto, in virtù di quanto proposto dal Comitato per le Nomine, di esprimersi circa le competenze la cui presenza in consiglio è raccomandata opportuna, confermando sostanzialmente la indicazione che il nuovo Consiglio possieda al suo interno figure professionali e competenze analoghe a quello in scadenza tenuto conto della normativa vigente in termini di equilibrio di generi rappresentati e di possesso dei requisiti di indipendenza nonché in generale di quanto richiesto dal Codice.

In particolare, il Consiglio ritiene che sia un indicatore utile a valutare la professionalità necessaria per sedere nel Consiglio, che i consiglieri eletti possiedano una buona conoscenza ed esperienza preferibilmente in almeno due delle seguenti aree:

- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di dimensioni, articolazione e geolocalizzazione analoghe a quelle del gruppo El.En.;
- capacità di lettura e interpretazione dei dati di bilancio elaborati e redatti secondo le normative applicabili alla Società e al Gruppo: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese quotate o di grandi dimensioni o esperienze professionali;
- competenza in ambito *corporate* (controllo interno, *compliance*, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze di *auditing* o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese quotate o di rilevanti dimensioni, esercizio di attività professionali;
- conoscenza dei mercati anche esteri di sbocco del Gruppo: acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso imprese o gruppi a vocazione internazionale e di settore analogo a quello del Gruppo;
- conoscenza dei meccanismi di mercato nel settore di operatività del Gruppo: acquisita attraverso attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso imprese del settore tecnologico di appartenenza del Gruppo;
- conoscenze tecniche nel settore di operatività del Gruppo: acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese dello stesso settore tecnologico di El.En. s.p.a.;

Il Consiglio si auspica che tutte le aree di competenza sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'organo amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze differenti assicura la complementarietà dei profili professionali e, quindi, favorisce l'efficiente funzionamento del Consiglio.

Si ritiene, in particolare, che la diversificazione delle competenze faccia sì che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad analizzare le diverse tematiche e questioni da prospettive diverse nell'ottica di alimentare la dialettica consiliare, strumento essenziale per perseguire idonee strategie e assicurare un governo efficace della Società e del Gruppo.

Quanto ai consiglieri qualificabili come indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del Codice è opportuno che almeno uno di essi posseda una qualificata esperienza per presiedere Organi di Controllo o Comitati per i Controlli Interni e Rischi di società quotate di dimensioni analoghe alla El.En. s.p.a. o che abbia militato in organi amministrativi di istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, in modo da contribuire efficacemente al governo dei rischi a cui la Società si espone.

3) di caratteristiche personali coerenti con le esigenze di buon governo societario, con ciò richiedendosi che ricorrano una serie di requisiti soggettivi idonei ad assicurare l’efficiente funzionamento dell’organo di appartenenza.

A tal proposito si ritengono rilevanti le seguenti attitudini e qualità:

- indipendenza di pensiero e integrità;
- capacità di integrare le tematiche di sostenibilità nella visione del *business*;
- capacità di trovare un punto di equilibrio con le opinioni degli altri amministratori e gestire i conflitti in modo costruttivo;
- condivisione del piano strategico di impresa sostenibile come delineato da El.En. sostenendo gli amministratori esecutivi nella sua attuazione;
- capacità di lavorare in *team*.

4) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della normativa e di quanto deliberato dalla Società in merito.

A tal proposito Il Consiglio, a parziale modifica di quanto già deliberato in passato in relazione ai precedenti mandati, in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo (consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente) anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti, la loro eventuale appartenenza al gruppo dell’emittente, le sfide che le conseguenze dei recenti eventi legati alla pandemia da Covid 19 presentano a tutti gli operatori economici, ha stabilito nella seduta del 5 marzo 2021 che tutti i propri consiglieri non possano ricoprire incarichi di amministratore e/o sindaco in più di tre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

5) diversificati in genere – nel senso che almeno due quinti (147-ter comma 1-ter TUF; 144-undecies Regolamento Emittenti CONSOB) dei componenti deve appartenere al genere meno rappresentato - al fine di apportare in Consiglio una diversa visione e approccio alle varie tematiche e alla gestione latamente intesa della Società.

Si ritiene infatti che, a prescindere dalle prescrizioni normative e regolamentari, la diversificazione di genere, praticata da El.En. s.p.a. fin dalla sua fondazione nel 1981, assicuri che la diversa indole e metodo di approccio delle problematiche che caratterizzano, inequivocabilmente, il genere maschile e femminile contribuiscano efficacemente ad una equilibrata gestione della Società e del Gruppo.

Inoltre la presenza di generi diversi in seno al Consiglio aumenta la percezione delle esigenze provenienti dai diversi generi di cui è composta la intera organizzazione aziendale e agevola la adozione di misure atte a promuovere pervasivamente la parità di trattamento e di opportunità nell’intero Gruppo.

Nel caso della Società, pertanto essendo proposta una composizione di 7 (sette) membri è necessario che almeno 3 (tre) consiglieri siano di genere diverso dagli altri. Pertanto le liste dovranno contenere un numero adeguato di candidati di genere diverso.

6) diversificati in età allo scopo di arricchire la dinamica consiliare delle peculiarità in termini di analisi e gestione delle varie tematiche in relazione al grado di esperienza maturato e alle capacità di iniziativa e propositività possedute;

7) *che siano dotati dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies TUF.*

8) *che non si trovino in posizione di incompatibilità c.d. di interlocking, ovvero che non siano amministratori delegati di altra società italiana quotata non appartenente al gruppo El.En. e nella quale sia amministratore uno dei consiglieri delegati di El.En. s.p.a..*

Inoltre, in relazione alla composizione delle liste di candidati e della nomina del nuovo organo amministrativo si ricorda agli azionisti che a mente dell'art. 147-ter, comma 4, TUF in combinato disposto, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, dell'Art. 2 del Codice nonché del Regolamento di Borsa (lettera m), comma 3, articolo 2.2.3) e delle relative Istruzioni (Articolo IA.2.10.6) applicabili alla Società in quanto emittente azioni con qualifica Star, in un consiglio di amministrazione fino a 7 (sette) membri devono essere eletti almeno 2 (due) amministratori che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'Art. 2 del Codice tenuto conto che in relazione a quest'ultimo la valutazione viene eseguita in concreto dal Consiglio.

* * *

A far data da oggi il presente documento resta depositato presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a., sul sito internet della società www.elengroup.com sez. *Investor Relations/governance/documenti assembleari/2021* sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com a disposizione dei soci i quali hanno la facoltà di prenderne visione e, a spese proprie, di ottenerne copia cartacea.

Calenzano, 5 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
Ing. Gabriele Clementi

